PARTE XIX.ª

Manifesti ed Avvisi più importanti pubblicati dall' I. R.

Amministrazione Militare Austro - Ungarica

14 Novembre 1917 — 11 Ottobre 1918

Belluno, 14 Novembre 1917

AVVISO

Ogni persona militare o borghese che sarà colta in negozi saccheggiati senza averne il diritto, sarà tosto arrestata e processata.

Tutti i servizi delle Truppe e civili vengono assunti dal Gruppenkommando sotto gli ordini di S. E. il Generale von Hortd.

L' Intendenza risiede nel Municipio di Belluno.

Comando Supremo di Belluno

PROCLAMAZIONE DEL GIUDIZIO STATARIO

In base al paragrafo 481 del regolamento di procedura penale militare l' i. e r. Comandante supremo ha ordinato il giudizio statario per tutte le persone nel territorio d'Italia occupato dall' i. e r. armata e precisamente:

- 1. Per il crimine d'ingaggio non autorizzato (§§ 306 e 307 C. P. M.),
- 2. per il crimine d'istigazione o di prestato aiuto alla violazione di doveri giurati del servizio militare e dell'aiuto prestato in favore ai disertori (§§ 314, 316, e 318 C. P. M.),
- 3. per il crimine di spionaggio (§ 321 C. P. M.) nonchè per altre azioni contro la forza armata dello stato (§ 327 C. P. M.),
 - 4. per il crimine di alto tradimento (§ 334 C. P. M.),
 - 5. per il crimine di lesa Maestà (§ 339 C. P. M.),
- 6. per il crimine di perturbazione della pubblica tranquillità (§ 341 C. P. M.),
 - 7. per il crimine di ribellione (§ 349 C. P. M.),
- 8. per il crimine di pubblica violenza mediante malizioso danneggiamento delle ferrovie, dei relativi impianti, mezzi di trasporto, macchine, attrezzi od altri oggetti, che servono al loro esercizio (§ 362 C. P. M.),
- 9. per il crimine di pubblica violenza mediante maliziose azioni od ommissioni a danno delle ferrovie commesse sotto circostanze in ispecial modo pericolose (§ 364 C. P. M.),
- 10. per il crimine di pubblica violenza mediante maliziosi danneggiamenti o impedimenti ai telegrafi (telefoni) dello stato (§ 366 C. P. M.),
- 11. per il crimine di pubblica violenza secondo il § 362 C. P. M. in casi non indicati nel punto 8, qualora questi reati sono commessi contro proprietà dell'erario militare o della milizia territoriale o contro proprietà

in amministrazione o in esercizio dello stesso, oppure senza riguardo a queste circostanze, se l'importo del danno cagionato in una o più riprese supera le 1000 (mille) corone,

12. per il crimine di omicidio (§§ 413 e 414 C. P. M.), di uccisione (§§ 419 -- 421 C. P. M.), di appiccato incendio (§§ 448 -- 453 C. P. M.)

e di rapina (§§ 483, 490 e 491 C. P. M.),

13, per il crimine di furto (§§ 457 - 465 : a, 466 e 467 C. P. M.) e d'infedeltà (§ 472 C. P. M.), se l'importo della refurtiva risp. della cosa sottratta in una o più riprese supera le 1000 (mille) corone, per il crimine d'infedeltà (§ 474 C. P. M.) e per il crimine di truffa (§§ 502 - 506 C. P. M.), se l'importo della cosa sottratta risp. truffata in una o più riprese supera le 2000 (due mila) corone.

Le disposizioni del giudizio statario saranno pienamente applicate anche al solo tentativo di crimine a sensi del § 15 C. P. M. come pure alla correità ed alla partecipazione ai crimini giusta il § 11 C. P. M.

Per quei crimini, contro i quali già per legge è comminata la pena di morte mediante il capestro, questa sarà pronunciata anche nel giudizio statario; per gli altri crimini la pena di morte sarà eseguita mediante fucilazione.

Quindi si diffida chiunque a non commettere i crimini succitati.

Chi dopo la pubblicazione del presente si fa reo di un tale crimine, sarà trattato secondo le norme del giudizio statario e punito colla pena di morte.

L'i. r. Comando supremo

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA CONTRO ATTI OSTILI DELLA POPOLAZIONE RIMASTA

- 1) Divieto di uscire dai Comuni senza permesso speciale dell'autorità militare.
- 2) Divieto di comunicare in qualsiasi modo col nemico, con suoni di campane, accendendo fuochi fuori delle case, accendendo e portando luci, sospendendo biancheria fuori delle case, stando sui campanili e tetti delle case, chiamando a voce alta e altri atti che potessero essere interpretati come segnali o mezzi di comunicazione.
 - 3) Divieto di assembramenti e adunanze segrete.
 - 4) Divieto di andare o fermarsi in gruppi di più di 4 persone.
 - 5) Divieto di danneggiare ferrovie, strade, ponti, telegrafi e telefoni.
 - 6) Divieto di alloggiare o aiutare soldati dell' esercito italiano.

- 7) Divieto di lordare acquedotti, fontane, pozzi ed acque.
- 8) Divieto di nascondere o distruggere viveri o merci di qualunque genere e specialmente materiali da guerra.
 - 9) SI ORDINA:
- a) di consegnare immediatamente armi e munizioni, nonchè esplosivi e materie infiammabili.
- b) di tenere pulite ed in buon ordine le strade, vie, ponti e di sotterrare cadaveri e cascami.
- c) di denunciare subito al prossimo Comando Militare ogni fatto o circostanza che sia ritenuta sospetta di tradimento o spionaggio.
- d) di denunciare viveri e merci nascoste di qualunque genere e specie materiali da guerra.

Belluno, 26 Novembre 1917.

K. u. K. STADTKOMMANDO

NOTIFICAZIONE

- A. Colla presente notificazione vengono sequestrati i seguenti viveri ed oggetti :
 - 1) Derrate alimentari di ogni genere, particolarmente farine e riso.
 - 2) Foraggi di ogni genere, specialmente cereali, fieno, paglia ecc.
- 3) Materie prime di ogni genere, come grano, colza, olio, grasso, lana, seta, cotone, canapa, lino, sacchi, stracci, pellami, cuoio, cinghie, correggie continue, gomma, materie per conciatura. Metalli, fra questi specialmente rame, ottone e piombo. Legni, specialmente di castagno, di noce, di ciliegio, di frassino ed altri.

Inoltre vengono sequestrati i prodotti chimici e le loro materie prime adattabili per la fabbricazione di materiali di guerra e di altri articoli di uso comune.

- 4) Cavalli (puledri), bestiame da tiro e da macello.
- 5) Tutti i fabbricati e materiali semigreggi come stoffe di qualsiasi genere, tela, vestiari, cuoi, gomma, fabbricati di corderia, medicamenti, fasciature, come pure ogni genere di corredo d'ospedale.
- 6) Tutte le macchine di forza motrice idraulica ed elettrica come pure torni ed arnesi d'ogni genere.
- 7) Tutti i mezzi di comunicazione, materiale ferroviario e teleferico, automobili, carrozze, carri, biciclette, come pure materiale telegrafico e telefonico.
 - 8) Armi e munizioni d'ogni genere e qualsiasi attrezzi militari

B. — Col sequestro degli oggetti sopranominati i proprietari perdono ogni diritto di disporne, inquantochè non vengono adoperati pei bisogni immediati della popolazione.

C. — Ogni proprietario di materiali soggetti al sequestro è obbligato di denunziare in iscritto al prossimo comandante comunale detti articoli entro

tre giorni dalla pubblicazione di questa notificazione.

D. — Chi tralascia tale denunzia sarà punito con una multa di 2000 corone (2000 lire) oppure con detenzione fino a 6 mesi.

E. Chi dispone arbitrariamente degli oggetti sequestrati a scopo di recar danno all'amministrazione militare viene punito secondo il giudizio statario come reo di crimine contro la forza militare dello stato.

Il Comando Supremo

A DISPOSIZIONE DELLO STATO

tutti i viveri ed oggetti necessari alla vita esistenti

Iº Viveri di ogni sorta specialmente farine e riso.

IIº Foraggio di ogni sorta e specialmente foraggi in grano, fieno, erba, ecc.

- IIIº Materie prime di ogni sorta come cereali, rape, olii, grassi, lana, cotone, canape, lino, sacchi, stracci, pelli, pelliccie, gomma, materie per conceria, metalli e specialmente rame, ottone, piombo, legno di castagno, di noce, ciliegio, frassino, ecc. Prodotti chimici atti a produrre materiale da Guerra ed altri oggetti di bisogno comune.
- IVº Cavalli, puledri, bestie da tiro e da macello.
- Vº Oggetti finiti e greggi come stoffe, tela, vestiario, merci, cuoio, gomma, cordami, medicine, bendaggi da medicazione.
- VIº Macchine da lavoro e motrici e specialmente torni, torchi idraulici, ed ordegni.
- VIIº Mezzi di trasporto e traffico, ferramenta, materiale teleferico, automobili, carri, biciclette, materiale telegrafico e telefonico.
- VIIIº Armi, munizioni ed altri ordegni di guerra, francobolli, bolli e marche.

Belluno, 27 Novembre 1917.

PROCLAMAZIONE

Chiunque violasse le condotte telegrafiche o telefoniche sarà fucilato. Chiunque strappasse questa proclamazione verrà punito severamente. Qualora non si riuscisse ad arrestare il colpevole, misure severissime saranno prese contro il Comune dov' è stata commessa la violazione o strappata la presente proclamazione.

Il Generale in Comando

APPENDICE

al manifesto 27 Novembre 1917

riguardo all' obbligo di mettere a disposizione dello Stato i viveri e le materie già nominate sul suaccennato manifesto, si aggiunge, che gli articoli messi a disposizione dello Stato, o saranno subito presi da un comando militare oppure resteranno a disposizione dello Stato.

Queste misure hanno l'effetto che il proprietario perde il diritto di disporre di detti oggetti, ed assume l'obbligo di custodirli e bene conservarli specialmente gli articoli soggetti a deperimento.

Belluno, 29 Novembre 1917

K. u. K. Stadtkommando in Belluno

I. e R. COMANDO DI TAPPA DEL DISTRETTO BELLUNO

Chi senza un permesso rilasciato dal Comando Tappa del Distretto requisisce o penetra nelle case, verrà arrestato e trattato secondo il Giudizio Statario.

IL COMANDANTE Von KANTZ Colonnello

m. p.

K. u. k. STADTKOMMANDO BELLUNO

Derjenige, der ohne Bewillung des Stadtkommandos eigenmächting requiriert oder einbricht wrird verhaftet un standrechtlich behandelt.

STADTKOMMANDO von KANTZ Obst.

m. p.

RISPARMIO DI ENERGIA ELETTRICA

Per la necessità di risparmiare energia elettrica non si accenderanno che le lampade strettamente necessarie.

È proibito l'uso di energia elettrica a scopo di riscaldamento.

Nessun stabilimento industriale o fabbrica può adoperare i motori elettrici dal tramonto fino al levar del sole senza avere un permesso speciale del Comando di Città.

Belluno, 3 Dicembre 1917

1. e r. Comando di Città

STADTKOMMANDO DI BELLUNO

AVVISO

D'ordine del Comando di Città è fatto obbligo assoluto a tutti i soldati italiani che si trovano nel territorio del Distretto Militare di Belluno di presentarsi al Comando di Piazza di Belluno, essendo considerati quali prigionieri di guerra.

Tutti coloro che non ottempereranno al presente ordine entro il 15 del corrente mese, saranno considerati come renitenti e puniti secondo la Legge Statale.

Belluno, 4 Dicembre 1917

Oberst von Kantz

AVVISO

Tutti gli uomini tra i 18 e 45 anni devono annunziarsi presso l'i. e r. Comando di Piazza di Belluno, entro il 25 corr. mese.

Belluno, 20 Dicembre 1917

I. e R. Comando Tappa del Distr. di Belluno

La popolazione viene resa attenta, che qualunque requisizione può venir fatta solo con permessi estesi da un Comando Superiore. Requisizioni arbitrarie sono proibite; se quest' ultime verranno eseguite, si ricorra alla i. r. Gendarmeria o all' i. e r. Comando della Città.

I. e R. Comando della Città

La caccia ai piccioni e ad altri uccelli viene severamente proibita.

Belluno, 23 Dicembre 1917

I. e r. Comando di Tappa del Distretto Belluno

AVVISO

È fatto obbligo assoluto ai borghesi di avvertire immediatamente i pompieri di guardia presso il Municipio nel caso dell'incendio ed anche in caso di semplice sospetto d'incendio.

Una guardia di pompieri trovasi sempre in Municipio, giorno e notte.

I. e r. Comando della Città

AVVISO

Si avverte urgentemente di denunziare al Comandante del Comune armi, munizioni di ogni specie (mine, granate a mano ecc.) che si trovassero in casa, nei cortili o in qualunque altro luogo, affinchè si possano asportarle prima che succeda qualche disgrazia, essendo oggetti assai pericolosi per la popolazione e specie per i bambini.

Belluno, 29 Dicembre 1917

I. e r. Comando Tappa del Distretto Belluno

I. e R. COMMANDO SUPREMO D'ARMATA

W. S. Z. Nr. 1166/I

NOTIFICAZIONI DEL DECRETO

riguardante il sequestro e la macellazione di bovini, vitelli, maiali, pecore e capre nel territorio occupato.

In esecuzione dell' ordinanza sul consumo di carne da parte della popolazione, viene decretato quanto segue:

§ 1.

1. Tutti i bovini, vitelli e maiali, nonchè tutte le pecore e capre vengono colpite da sequestro e sottratte alla libera disposizione dei proprietari e possessori.

È vietata la vendita, la macellazione e l'esportazione dal territorio comunale del detto bestiame senza previo permesso in iscritto del Com-

mando distrettuale di tappa (Commando di tappa).

2. Tutti i bovini, vacche da latte, vitelli e maiali, tutte le pecore e capre esistenti nelle singole economie sono da insinuarsi dai proprietari o possessori presso l'Amministrazione Comunale e ciò colla posizione esistente al 31 Gennaio 1918 e dove una' amministrazione comunale regolare non fosse al fiduciario. Le amministrazioni comunali sono obbligate di notificare al più tardi fino al 10 Febbraio 1918 le quantità esistenti nel comune al 31 Gennaio 1918 di tutti i bovini, vacche da latte, vitelli, maiali, pecore e capre al Commando distrettuale di Tappa (Commando di Tappa).

3. Il bestiame sequestrato rimane fino a nuovo ordine affidato ai proprietari o possessori se i Commandi distrettuali di tappa (Commandi di Tappa), avuto riguardo alle circostanze locali, non potessero concentrarli

in depositi speciali.

In caso d'allontamento del bestiame dal possesso del proprietario o possessore possono venir a questi anche lasciati i capi di bestiame necessari per la propria economia domestica e per i lavori campestri; per il bestiame requisito sono da estendersi delle ricevute.

§ 2.

1. I bovini, vitelli, maiali, pecore e capre che saranno necessari pel nutrimento della popolazione, a base della quota massima fissata dal Commando distrettuale di tappa (Commando di tappa) la quale non deve oltrepassare 200 grammi per persona e settimana, non potranno venire macellati che per mezzo dell'amministrazione comunale previo consenso del Commando distrettuale di tappa. L'amministrazione comunale è tenuta d'inoltrare la rispettiva domanda a tempo debito indicando l'età, il sesso ed il colore dell'animale da macellarsi.

2. È vietata la macellazione di bovini, vitelli, maiali, pecore e capre

per la propria economia (per uso di famiglia).

3. In caso di macellazione d'urgenza, cioè di macellazione necessaria in conseguenza di una malattia grave dell'animale o in seguito ad un accidente, il permesso dev'essere chiesto dopo avvenuta la macellazione. La carne macellata è da consegnarsi all'amministrazione comunale e deve servire al nutrimento della popolazione in base alle quote massime. Le pelli di tutti gli animali macellati sono da custodirsi, sotto responsabilità del sindaco (fiduciario) presso il Comune a regola d'arte.

§ 3.

Ulteriori disposizioni necessarie per mettere in esecuzione quest' ordinanza verranno emesse dalla Sezione economica del Commando supremo.

§ 4.

Ogni contravvenzione a quest' ordinanza o alle ulteriori prescrizioni nonchè chi dolosamente o per negligenza non s' attenesse alle norme del § 2. Pto. 2 cioè di non insinuare il proprio bestiame a tempo ed in numero completo, sarà punito coll' arresto fino a due anni o con multe fino a 10000 Cor. Questi contravventori possono venir puniti con multa ed arresto simultaneamente, nonchè colla confisca del bestiame che andrà a favore dell' amministrazione militare. La competenza penale spetta ai commandi distrettuali di tappa (Commando di tappa); eventuali ricorsi contro tali sentenze sono da insinuarsi entro 14 giorni presso il Commando supremo e ciò col tramite del Commando distrettuale di tappa.

§ 5.

Le presenti disposizioni entrano in vigore col giorno della loro pubblicazione.

In campo, nel Gennaio 1918

ARMI E MUNIZIONI

Armi e munizioni d'ogni specie sono da consegnare al più tardi entro il 19 c. m. al Comandante del Comune più vicino (Posto di gendarmeria).

Proiettili d'artiglieria e bombe a mano non esplose non si toccheranno, ma si denunzierà al Comandante del Comune il luogo ove si trovano.

Ogni borghese che sarà trovato in possesso di armi o munizioni, passato questo termine, verrà trattato secondo il Giudizio statario.

Belluno, lì 14 Gennaio 1918

I. e r. Comando Tappa del Distretto Belluno

AVVISO

Dopo il 5 febbraio ogni persona sopra i 10 anni dovrà possedere una legittimazione (in carta rosa).

Chiunque, trascorso questo termine, non ne sarà in possesso verrà arrestato.

Belluno, 22 Gennaio 1918

I. e r. Comando di Tappa del Distretto Belluno

NOTIFICAZIONE

La popolazione viene invitata a sopportare con pazienza e sottomissione tutti i rigori della guerra.

La Monarchia non volle la guerra con l'Italia; ma bensì l'Italia ruppe con dispregio i patti esistenti e in maniera traditrice assalì alle spalle la sua alleata, per soddisfare la cupidigia di conquista.

Si avverte la popolazione del dovere di vivere colle proprie provvisioni di viveri. Ognuno quindi ha l'obbligo più serio di fare la massima economia nell'alimentazione.

Le Autorità Militari appoggeranno ogni procedimento riguardante la distribuzione alla popolazione delle provvisioni di viveri presenti.

Belluno, lì 31 Gennaio 1918

K. u. k. Et. B. Kmdo Belluno

AVVISO

Per il 1 Febbraio vengono scelte quale ostaggio le seguenti persone:

Mandruzzato Pietro
Avv. Frigimelica Francesco
Dott. Agosti Francesco
Calza Giuseppe
Antonio Da Pra
De Cian Pietro
Francesco Bianchetti
Pagani Corte Ferdinando
Luigi Croce
Giuseppe Agosti

Canonico don Masi
Ing. Frigimelica Augusto
Luigi Frigimelica
De Faveri Luigi
Isidoro Cappello
Ciro Quaglio
Janesi
Pelissardi
Salvador Ferdinando
Sacchet Angelo

In caso di qualche complotto delittuoso le sunnominate persone verranno tantosto fucilate.

IL COMANDANTE DI CITTÀ von KANTZ Colonnello

AVVISO

Ogni persona di ambidue i sessi sopra i dieci anni, che dopo il 18 Febbraio, verrà trovata senza la carta di riconoscimento N. 1 verrà arrestata e punita.

I Comandi di tappa estenderanno le legittimazioni mancanti.

Belluno, 6 Febbraio 1918

I. e r. Comando Tappa del Distretto Belluno

ALLARME contro aviatori nemici

In caso d'un attacco da parte di aviatori nemici verrà suonata la campana della torre cittadina.

A questo segnale d'allarme le automobili, carri e cavalli si devono fermare: la gente cerchi coprimento nelle case e cantine.

Se l'allarme viene dato di notte, si devono spegnere tutti i lumi delle vie e mascherare le finestre.

Pattuglie di gendarmi si accerteranno se quest' ordine verrà eseguito.

I. e r. Comando di Città

NOTIFICAZIONE

Si promuoverà entro i limiti del possibile la ripresa del commercio e della industria (dei mestieri).

Si prenderanno seri provvedimenti per garantire la proprietà dei negozi ed esercizi.

I commercianti terranno in negozio merce in quantità limitata, il necessario per i bisogni in una settimana, rispettivamente il necessario più urgente per una persona (famiglia).

Per l'esercizio di un commercio, di una industria e per l'apertura di fabbriche è necessario il permesso dell'Autorità militare. Fanno eccezione solo i piccoli venditori di prodotti agricoli nelle piazze di mercato approvate e a commercianti autorizzati.

La domanda di autorizzazione si fa al rispettivo Comando Tappa del Distretto.

Il permesso d'esercizio può essere ritirato a ogni tempo; si farà questo sovratutto in caso di mancanza di credito o d'infrazione delle norme contro l'usura dei prezzi, che verranno pubblicate.

È proibito ogni esercizio che sorpassi i limiti contenuti nel permesso (tessera d'industria).

Chi condurrà un esercizio senza approvazione o qualche commercio clandestino verrà punito con 6 mesi d'arresto o multa sino a 2000 L. sola o combinata. Le merci passeranno in tale caso all'amministrazione dell'Esercito.

Belluno, li 14 Febbraio 1918

I. e r. Comando Tappa del Distretto Belluno

Ad A. O. K. Befehl ist jede Requisition von Lebensmitteln srengstens verboten.

Widerhandelnde werden bestraft.

Belluno 23 Februar 1918

K. u. k. DISTRITSKOMMANDO BELLUNO

A hadseregföparancsnoksäg parancsa értelmében élelmiszerek requirálása a legszigorubban tilos.

A rendelet megszegèse büntetèst von maga utàn.

Belluno 1918 Februar 23.

Cs. ès kir Kerületi Parancsnoksàg

NOTICAZIONE

delle norme valevoli per gli abitanti del territorio occupato, concernenti l'obbligo di legittimazioni ed i viaggi.

1. Legittimazioni personali

Tutte le persone oltre 12 anni d'età di cittadinanza italiana, trovantisi nel territorio occupato, sono obbligate di essere munite di una carta di identità, estesa giusta la modula A.

Le carte d'identità saranno rilasciate dall' Autorità locale e dove questa per anco non fosse istituita, dal sacerdote locale ed inscritte in apposito elenco con numeri progressivi, munite del timbro d'ufficio, nonchè possibilmente della impronta digitale e di una fotografia del possessore.

Apponendo il timbro di ufficio l'autorità, che rilascia la carta, assume la responsabilità per l'identità della persona alla quale è data.

Le carte di identità attualmente in possesso degli abitanti restano in vigore in quanto corrispondono alle prescrizioni quì contenute; contrariamente sono da ritirarsi dalle autorità locali, verso nuove carte d'identità.

Le carte d'identità perdute saranno sostituite con nuove. In tal caso però sarà aggiunto apposito cenno al rispettivo numero dell'elenco e ne verrà dato rapporto al comando del distretto più vicino.

L'autorità locale ritirerà le carte d'identità delle persone defunte e le trasmetterà al Comando più vicino cancellando i nomi rispettivi nell'elenco.

2. Viaggi degli abitanti nel territorio occupato

1. Agli abitanti dei territorio occupato è in massima vietato di oltrepassare il confine della tappa e cioè il basso Tagliamento, il confine orientale del distretto di Pordenone ed i confini orientale e settentrionale del distretto di Belluno.

In via eccezionale però agli abitanti del detto confine può essere concesso il passaggio in luoghi vicini, situati oltre il confine e ciò mediante speciale permesso di passaggio da rilasciarsi dai comandi di tappa più vicini al domicilio del petente giusta la modula C.

2. I passaggi da un distretto (mandamento) nell'altro non sono concessi che in base ad uno speciale certificato di viaggio, munito possibilmente dell'impronta digitale e d'una fotografia del portatore giusta la modula B.

Tali permessi valevoli per un distretto (mandamento) e per l'altro saranno rilasciati dall' autorità indicata sotto il N. 1 e ciò di concerto col-

l'autorità corrispondente nel distretto vicino.

3. È libero il movimento entro i confini di ogni distretto. Gli abitanti sono obbligati di presentare all' Autorità locale per la vidimazione le loro carte d'identità in caso di cambiamento di domicilio tantosto che saranno arrivati nel nuovo domicilio.

Questa vidimazione verrà annotata nell'elenco delle carte d'identità.

Modula A Colore bianco.

Carta d'identità	Connotati personali del possessore
(Parte posteriore sinistra)	(Parte posteriore destra)
Distretto Autorità rilasciante Nome Occupazione Cittadinanza Religione Domicilio Luogo di lavoro e d'occupazione Timbro dell'Autorità rilasciante	Nato lì
Timbro den Paroma inacciame	
W. J. J. D. Colone mondo	
Modula B. Colore verde.	
Certificato di viaggio	Connotati personali del possessore
	Connotati personali del possessore (Parte posteriore destra)
Certificato di viaggio	的现在分词 医克勒氏试验检尿道 医二甲基甲基氏 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基

Modula C. Colore rosso.

Permesso di viaggio oltre Confine	Connotati personali del possessore
(Parte posteriore sinistra)	(Parte posteriore destra)
Distretto	Nato lì
Autorità rilasciante	Statura
Nome	Occhi
Occupazione	Capelli
Cittadinanza	Marche particolari
Religione	Parla lingue
Domicilio	Firma autografa del Possessore:
Luogo di lavoro e d'occupazione.	
Timbro dell' Autorità rilasciante	Impronta dell'indice della mano destra
	Per ordine del Comando Supremo

Per ordine del Comando Supremo Il Comandante di Tappa

K. u. K. ETAPPEN BEZIRKS KOMMANDO BELLUNO

I. e R. COMMANDO D'ARMATA de BORQEVIC.

W. S. II No. 5350 v. 1918

NOTIFICAZIONE

riguardante il sequestro verso pagamento di stoffe da biancheria o di biancheria lavorata nei territori occupati d'Italia.

§ 1. Il Sequestro

Vengono sequestrate in seguito agli art. 52 53 della convenzione dell' Aja del 18 Ottobre 1907 per la guerra di terra, tutte le stoffe che si possono usare per la produzione di biancheria (gregge o imbiancate, tessute a colori o stampate), biancheria nuova od usata (anche da signora, non però da bambini), asciugamani e manipoli, lenzuola e tovaglie, appartenenti alla popolazione borghese indigena dei territori occupati d'Italia. È severamente proibita la alienazione di questi articoli; è vietata qualsiasi cessione degli stessi, sia a pagamento o meno, la loro occultazione, il loro allontanamento, il loro cambiamento o la loro distruzione.

§ 2. L' obbligo di denuncia

Ognuno che possiede o custodisce articoli quali quelli elencati al § 1., siano essi destinati al commercio o alla domestica economia, è obbligato a denunciare entro 3 giorni dopo pubblicata questa ordinanza, i quantitativi di tal merce da lui posseduti.

Sono escluse dalla denuncia: 3 guarniture di biancheria personale per ogni persona, 2 fodere da cuscino, 3 lenzuola e 2 asciugamani, quan-

do ciò sia effettivamente destinato al proprio uso.

Le denunzie devono essere fatte a voce od in iscritto. In località dove c'è un comando di Stazione di tappa, direttamente a questo; altrove ad una commissione composta, dal Sindaco o dal suo rappresentante e dal curatore d'anime del luogo.

Le denunzie devono portare:

- 1. Nome e cognome e cittadinanza del possessore o del custode della merce.
 - 2. Luogo d'abitazione, via e numero di casa dello stesso.
 - 3. Elenco degli articoli secondo qualità e quantità, se nuovi od usati.
 - 4. Firme.

§ 3. Il ritiro degli articoli

Il ritiro degli articoli denunziati sarà eseguito da organi legittimati, verso pagamento del prezzo fissato per la singola qualità.

§ 4. Punizioni e Premi

Chi contravviene alle disposizioni di questa ordinanza od eccita o spinge altri a farlo, chi non fa a tempo debito o fa in modo incompleto la denunzia; chi vende gli articoli citati al § 1; o chi li espropria ad altri organi che non siano quelli segnati al § 3; chi li distrugge o non li tratta con la dovuta cura, verrà punito secondo le disposizioni dell' ordinanza sul diritto penale amministrativo e in base alla procedura penale amministrativa.

A chi denunzia i quantitativi sottratti di tali merci è assicurato un premio del 10 per cento del prezzo di stima della merce sottratta.

Dal luogo di dimora, nel Marzo 1918

Maresciallo di campo, de Boroevic m. c.

I. e R. COMMANDO D'ARMATA de BOROEVIC

W.S. VI. Nr. 5619 v. 1918

OPERAL!

1. Per combattere la disoccupazione che porta la fatale conseguenza della miseria, si è formata una commissione mista (austro-ung. e germanica) col compito di arruolare operai di ambo i sessi che volontariamente si offrano per lavori in Austria-Ungheria rispettivamente in Germania.

2. Si accettano operai sani e robusti dai 15 ai 55 anni, operaie dai 16 ai 50, specialmente quelle che lavoravano nelle fabbriche, aziende agricole

ed altri stabilimenti.

3. Gli operai verranno occupati in egual modo, come pure pagati, assicurati ecc. come gli operai liberi dei suddetti stati.

Per abili giornalieri da 18 anni in poi il guadagno minimo per giornata è fissato in L. 6. - (sei).

4. Il viaggio ed il vitto fino al luogo di destinazione sono gratuiti.

5. Ogni operaio arruolato ha il diritto dopo sei mesi di sciogliersi dal contratto o di domandare un permesso temporale per il suo paese natio.

6. A tutti gli operai (ed operaie) occupati sia in Austria-Ungheria, sia in Germania è concesso di inviare danari e lettere mediante la posta ai loro parenti.

7. Esclusi dal arrolamento sono quelli operai e operaie, che sono

già occupati nei lavori per l'amministrazione militare.

- 8. Sarà opportuno coloro che intendono di accettare questo arrolamento, si presentino al giorno che verrà fissato e pubblicato, coi relativi documenti dichiaranti la qualifica del mestiere.
- 9. Le offerte verranno accettate da commissioni speciali circolanti per il paese.

In Campo, marzo 1918.

Commando d' Armata FM. de Boroevic.

I. e R. Comando d'armata Feldmarschall de Boroevic

ad W. S. II Nr. 4928/18

NOTIFICAZIONE

concernente l'obbligo di consegna dei metalli e degli oggetti di metallo sequestrati in base alla notificazione del 14 Febbraio 1918 Nr. 3882.

Tutti i metalli e gli oggetti di metallo sequestrati in base alla notificazione summenzionata devono venire consegnati dai proprietari o detentori fino al 30 Aprile 1918 al posto indicato più sotto.